

il quale dopo averli veduti e meditati avea dichiarato che quella società, eccellente nel suo principio per esaltare gli spiriti e garantire l'indipendenza alemanna, non potea che nuocere ora che l'ordine e la pace erano ristabiliti. Quanto ai suoi fondatori, essi non potevano essere sconosciuti, giacchè contavano tra i loro membri l'augusta e sventurata regina di Prussia, non che i personaggi più rispettabili della monarchia. Venne istituita a Berlino una corte superiore alla commissione speciale investigatoria di Magonza, cui potranno appellare tutti quelli che credessero lesi dalla commissio nei propri diritti, od avessero a portare contra quel tribunale straordinario altre lagnanze. Il principe di Hardenberg, de Wittgenstein, Kirchesen, Schuckmann, il presidente de Bulow e Kampz, tutti facienti parte del ministero, sono i membri di quella corte.

30 dicembre. Divieto d'introdurre in Prussia le gazzette tradotte in tedesco ch'escono in Inghilterra e Francia, attese le falsità, l'indecente stile e l'odiosa tendenza che caratterizzano alcune di quelle gazzette negli articoli riguardanti la monarchia prussiana, la sua amministrazione e le misure da essa stanziato; e lo stesso divieto si applica pure alle gazzette che si pubblicano nei Paesi Bassi sia nella lingua nazionale, sia nella francese e tedesca.

1820, 20° gennaio. Gli stabilimenti dei giuochi ginnastici restano chiusi per tutto il regno.

22 gennaio. Statuto sull'amministrazione generale del debito pubblico. Il debito viene fissato a centottantamilion novantunmila settecentoventi risdalleri e considerato come un debito dello stato e di tutti i suoi membri; dev'essere successivamente ammortizzato, nè può venire più oltre aumentato sotto pretesto qualunque; tutte le proprietà dello stato sono ad esso ipotecate; ove si rendesse in avvenire indispensabile un nuovo prestito, nol si potrà contrarre se non col concorso e consenso dell'assemblea degli stati generali, e in niun caso accumularsi col debito pubblico.

30 maggio. Ordinanza che fissa definitivamente i rapporti degli stati per l'addietro mediatizzati esistenti entro la monarchia; i signori e le famiglie loro conservano i diritti seguenti: garantito il possesso delle proprietà; eguaglianza di nascita coi principi sovrani, e l'alta loro nobiltà ricono-